

Ordinanza n. 2 / 2022

Il Direttore della Direzione Aeroportuale Toscana,

VISTO il D.Lgs. 25 luglio 1997, n. 250, di istituzione dell'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile;

VISTO il Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327 e successive modificazioni e integrazioni, con particolare riferimento agli artt. 687 e 718, nonché agli artt. 729, 743, 759, 760 e 763;

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di tutela ambientale;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, recante norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell'aviazione civile, che istituisce un'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i Regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le Direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e abroga i Regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio ed il Regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) 1321/2014 della Commissione Europea del 26 Novembre 2014 sul mantenimento della navigabilità di aeromobili e di prodotti aeronautici, parti e pertinenze, nonché sull'approvazione delle imprese e del personale autorizzato a tali mansioni;

CONSIDERATE la necessità e l'urgenza che sia rimosso il relitto dell'aeromobile tipo Beech B60, numero di serie P-562, marche ex N3808Y, il quale, a seguito di sinistro occorso in data 25/06/2011 in fase di atterraggio, giace nell'area interna dell'aeroporto di Firenze, presentandosi incompatibile con l'igiene, il decoro, nonché la sicurezza dell'ambiente e del sistema aeroportuale interamente considerato;



VERIFICATO che il relitto in questione, dal 03/12/2012, risulta cancellato dal registro aeronautico statunitense FAA (*Federal Aviation Administration Aircraft Registry*) per esportazione in Italia, dove non è mai stato registrato presso il RAN (Registro Aeronautico Nazionale);

PRESO ATTO che, come risulta agli atti di questa Direzione Aeroportuale, il Dr. [REDACTED] si è dichiarato unico proprietario del relitto in commento per aver acquistato l'aeromobile dalla società EASTWEST ENGINEERING GMBH in data 26/07/2013, come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dallo stesso con autentica notarile;

ACQUISITO da questa Direzione Aeroportuale il “*nulla-osta [...] alla demolizione dell'aeromobile in oggetto*” rilasciato in data 03/07/2018 dall'Agenzia Nazionale per la Sicurezza del Volo (A.N.S.V.), in esito alle valutazioni di competenza;

CONSIDERATI gli incontri svolti e le comunicazioni intercorse tra questa Direzione, il Gestore aeroportuale ed il [REDACTED] supportato dal Comandante Pilota [REDACTED] quale collaboratore per la parte operativa del progetto di rimozione del relitto di che trattasi;

SENTITO il Gestore aeroportuale dell'aeroporto di Firenze, società Toscana Aeroporti S.p.A.;

ORDINA

- Art. 1)** Ai sensi dell'art. 729 del Codice della Navigazione, il [REDACTED] come sopra generalizzato, in qualità di unico proprietario, dovrà provvedere alla rimozione del relitto tipo Beech B60, numero di serie P-562, marche ex N3808Y, sito nell'area interna dell'aeroporto di Firenze, **entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla notifica della presente.**
- Art. 2)** Le attività di rimozione, demolizione e smantellamento dovranno essere condotte nel rispetto della normativa nazionale ed europea vigente.
- Art. 3)** È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente Ordinanza.
- Art. 4)** La presente Ordinanza viene trasmessa al [REDACTED] mediante il servizio di Posta Elettronica Certificata, secondo le modalità di cui al D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii., presso il proprio domicilio digitale accertato sul registro INI-PEC di cui all'art. 6 *bis* del C.A.D..



Art. 5) La presente Ordinanza entra in vigore con decorrenza immediata.

Il Gestore Aeroportuale, ai sensi dell'art. 705 del Codice della Navigazione, sarà tenuto a garantire il coordinamento ed il controllo delle attività oggetto della presente ordinanza.

Firenze,
29 luglio 2022

Il Direttore Aeroportuale
Dott. Gabriele Squillaci
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)